



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del Reg. Data 29-10-2019

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

L'anno duemiladiciannove , il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PINZI SILVIA	P	SEVERINI PAOLA	P
BORRI MICHELE	A	PARIS SIMONE	A
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	P	ZEPPA RENATO	P
GIROLAMI SANDRO	P	SILEONI LUCA	P
SALTALAMACCHIA CATERINA	P	NALLI VALENTINA	P
PONTONI EDOARDO	A		

Assegnati 11

In carica 11

Presenti 8

Assenti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor PINZI SILVIA in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA.
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:
GIROLAMI SANDRO
SEVERINI PAOLA
NALLI VALENTINA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

Premesso:

- Che il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto comunale, i comportamenti e le attività dei cittadini comunque influenti sulla vita della popolazione comunale al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei consociati e la più ampia fruibilità dei beni pubblici e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;
- Che ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 01/08/2000 n.267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), compete al Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, adottare regolamenti nelle materie di propria competenza;
- Che il vigente regolamento di Polizia Urbana è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 30/04/1950 e necessita pertanto di essere modificato ed adeguato in considerazione delle modifiche legislative intervenute e delle mutate condizioni sociali che regolano i rapporti di convivenza all'interno delle comunità locali;
- che in data 21 febbraio 2017 è entrato in vigore il D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito con modifiche dalla L. n. 48 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana delle città" con il quale, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha aggiunto il comma 7 ter all'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 che consente ai Comuni di adottare regolamenti in relazione alla necessità di disciplinare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Rilevato altresì che il citato D.L. n.14/2017 all'art.9 avente per oggetto "Misure a tutela del decoro di particolare luoghi" contiene una serie di misure (ordine di allontanamento c.d. daspo urbano) ritenute idonee tenuto conto della finalità di tutela della sicurezza e del decoro urbano e nello stesso art. prevede espressamente che i regolamenti comunali di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, nelle quali le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle stesse sono soggette, oltre che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, anche alle misure suindicate;

Visto l'allegato schema di regolamento comunale di Polizia Urbana, composto da n. 27 articoli;

Valutata l'opportunità di utilizzare in pieno le possibilità che la recentissima normativa offre, per poter prevenire e contenere gli eventi suscettibili di incidere sulla pacifica ed ordinata vivibilità e fruibilità degli spazi altamente frequentati;

Ritenuto questo nuovo regolamento di Polizia Urbana un valido strumento per favorire una migliore e civile convivenza per i cittadini;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del Responsabile del Servizio di Polizia Locale reso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di approvare quanto prima il regolamento in parola, affinché sia perfettamente allineato alla più recente normativa in materia di sicurezza urbana;

Con il seguente risultato favorevole della votazione resa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

Consiglieri presenti	n.	8
Consiglieri votanti	n.	8
Consiglieri astenuti	n.	0
Voti favorevoli	n.	8
Voti contrari	n.	0

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- di approvare il regolamento comunale di Polizia Urbana.



Comune di Serrapetrona
Provincia di Macerata

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/10/2019

Sommario

Sommario

..... TITOLO I – INTRODUZIONE

..... CAPO I

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Ambito di applicazione e disciplina procedurale

Art. 3 Organi preposti all'espletamento del servizio

Art. 4 Ordinanze

TITOLO II - NORME DI

COMPORTAMENTO

..... CAPO I

-SICUREZZA URBANA E PUBBLICA

INCOLUMITA'

Art. 5 Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano

Art. 6 Pericolo di incendi, esalazioni moleste, articoli pirotecnici, emissione di fumo, di esalazione e di polvere

Art. 7 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art. 8 Trasporto di oggetti pericolosi

Art. 9 Sicurezza degli edifici pubblici o privati

Art. 10 Tetti, cornicioni, canali, tubi delle acque pluviali e di scolo

Art. 11 Cautele per oggetti sospesi e trasporto di cose

Art. 12 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

Art. 13 Disposizioni sugli animali

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 14 Attività proibite e uso del suolo pubblico

Art. 15 tende, luci, insegne, vetrine, targhe e monumenti

Art. 16 Comportamenti ed attività vietate nei giardini, parchi, fontane aree verdi

Art. 17 Manutenzione

terreni

Art. 18 Rami siepi ed alberi

Art. 19 Corsi

d'acqua

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Art. 20 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

CAPO IV – MESTIERI, ATTIVITÀ, SPETTACOLI

..... Art. 21 Mestieri girovaghi e
venditori/rappresentanti a domicilio
Art. 22 Mendicizia ed accattonaggio
..... Art. 23 Pubblici
trattenimenti e spettacoli viaggianti
Art. 24 Volantinaggio e distribuzione di oggetti
.....

TITOLO III SANZIONI, ORDINE DI ALLONTANAMENTO, ABROGAZIONI.....

CAPO I - SANZIONI

.....
Art. 25 Sistema sanzionatorio
.....
Art. 26 Individuazione delle aree di cui all'articolo 9, commi 1-2-3-4 del Decreto sulla sicurezza
n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con legge di conversione n. 48 del 18 aprile 2017 (DASPO
URBANO) e modificato con D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge
1 dicembre 2018, n. 132
Art. 27
Abrogazioni.....
.....

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

TITOLO I – INTRODUZIONE

CAPO I

Art. 1 Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento, complementare ed integrativo delle vigenti disposizioni sovraordinate, disciplina il servizio di polizia urbana nel territorio comunale di Serrapetrona allo scopo di ottenere una ordinata gestione del territorio a beneficio dell'intera collettività, favorendo in tutti i modi la fattiva partecipazione della stessa cittadinanza nella consapevolezza di migliorare l'ambiente inteso come eccellenza di un bene comune.

In esso si disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare, in ogni ambito del territorio, la convivenza civile, la vita sociale, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare e migliorare la qualità della vita e dell'ambiente.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservate le direttive dell'Unione Europea, nonché le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia, ed i regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Ambito di applicazione e disciplina procedurale.

Salvo diversa specifica indicazione, il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale e in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o pubblica utilità, compresi i portici, i loggiati, i fiumi, i canali e i fossi fiancheggianti le strade pubbliche o vicinali ad uso pubblico.

È, altresì, applicabile per quelle violazioni previste dal presente regolamento che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, siano sanzionate ai fini della tutela di diritti o di interessi prevalenti della collettività.

I principi generali sulle violazioni amministrative sancite dal presente regolamento, nonché le modalità di accertamento delle stesse e le procedure afferenti l'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche nonché dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modifiche, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, successivamente integrato con D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Art. 3 organi preposti all'espletamento del servizio.

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, nonché a tutte le altre forze dell'ordine, in collaborazione con i dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici, ciascuno per le rispettive competenze appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art.4 Ordinanze.

Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, gli sono demandati in materia edilizia, Polizia Locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento.

Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.

Le ordinanze di cui al presente articolo devono avere i seguenti requisiti:

- devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di Polizia Urbana;
- devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 5 Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano.

1. A tutela della libera fruizione delle aree pubbliche sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) immergersi nelle fontane pubbliche, nelle vasche e in genere in qualunque superficie acqua pubblica;
 - b) compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico, operazione di lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto;
 - c) adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio o veicoli in sosta sulle medesime aree;
 - d) effettuare campeggio libero in qualunque forma, mediante tende, camper, roulotte ed in qualunque area pubblica non specificamente adibita ed attrezzata a tale scopo. È vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree attrezzate e la presenza di chi effettua il campeggio con tende, veicoli o carovane, per il numero delle persone o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà anche ordinare, nei casi che non rientrano nell'applicazione dell'ordine di allontanamento di cui al successivo articolo 26, che dette persone abbandonino le aree occupate assieme alle proprie cose. Trascorso il termine per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità;
 - e) esporre dalle proprie abitazioni oggetti, abiti, coperte, materassi da cui possono derivare pericoli e/o inconvenienti ai passanti;
 - f) Nel centro storico cittadino, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico, è vietato esporre panni stesi e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile, pregiudizio all'ornato pubblico o pericolo di caduta;
 - g) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie da balconi e finestre che danno su luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - h) l'innaffiamento dei fiori delle cassette o dei vasi, qualora ciò provochi immissioni o gocciolamenti nell'altrui proprietà o su suolo pubblico;
 - i) gettare o deporre, su aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio ed al di fuori degli appositi contenitori, qualunque tipo di rifiuto od immondizia al di fuori delle modalità di conferimento e dei limiti temporali

imposti con ordinanza sindacale n. 37 del 30/06/2010 " Gestione raccolta differenziata rifiuti solidi urbani";

j) spandere o scaricare, su aree pubbliche o private d'uso pubblico, ogni materia solida o liquida;

k) soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati.

2. È inoltre vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato:

a) scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sui colonnati, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria dei defunti e, in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica e sulle targhe della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro manufatto pubblico;

b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate da speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

c) appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e moto alle barriere di protezione stradali, segnali stradali ecc;

d) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all'uso pubblico senza pulire;

e) gettare carte, mozziconi dei prodotti da fumo o qualsivoglia altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico, le acque e gli scarichi;

f) ammassare oggetti di qualsiasi tipo davanti ed ai lati degli edifici, salvo casi eccezionali a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

g) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche e recando fastidio;

h) praticare qualsiasi attività che arrechi pericolo all'incolumità delle persone o intralcio al pubblico passaggio o interruzione alle attività lavorative od imprenditoriali sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici, sotto i portici o negli spazi destinati ai disabili;

i) sedersi o sdraiarsi nelle strade, sui marciapiedi, sui gradini di monumenti ed edifici destinati al culto, alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici;

j) ostacolare o intralciare l'accesso ad edifici pubblici o privati;

k) circolare sotto i portici con biciclette, ciclomotori o motocicli;

l) arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica ed altri beni pubblici;

m) dormire o comunque sdraiarsi sulle panchine pubbliche;

n) girare a torso nudo all'interno del centro storico;

o) sputare e/o bestemmiare;

p) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree verdi adibite a parco giochi per minori;

q) in tutto il territorio comunale è vietato: contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali; concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via; assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio, occupando gli spazi pubblici, in particolare i marciapiedi, non consentendone la fruizione o l'accesso;

- r) l'utilizzo dello spray urticante se non come strumento di autodifesa, nel rispetto della normativa di settore; comunque tale utilizzo è sempre vietato nei luoghi affollati ed in occasione di eventi e manifestazioni temporanee.

Art. 6 Pericolo di incendi, esalazioni moleste, articoli pirotecnici, emissione di fumo, di esalazioni e di polvere.

1. Nei centri abitati, individuati con apposita D.G.C. in attuazione al D. Lgs. n.285/92, è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.
2. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
3. È vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche ad eccezione di quelle appositamente attrezzate o autorizzate; ne è consentito l'uso su aree private purché non si crei pregiudizio per la pubblica incolumità e non si rechi molestia, disagio ad altre persone. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva è fatto obbligo di spegnerlo.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 674 c.p. (*Getto pericoloso di cose*) e quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumi, vapore, odore nauseabondi o molesti hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente o disagio.
5. È vietato accendere polveri, liquidi infiammabili in tutto il territorio comunale e falò nei centri abitati e nelle località regolarmente segnalate.
6. È tassativamente vietato far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque tipo di arma, salvo autorizzazione.

Art. 7 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
3. È proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e lungo le perimetrazioni dei fondi o sui davanzali delle finestre o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 8 Trasporto di oggetti pericolosi.

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e siano trasportati orizzontalmente, debbono venire sorretti da almeno due persone.
4. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.
5. È parimenti vietata l'esposizione incontrollata di qualsiasi strumento tagliente.

Art. 9 Sicurezza degli edifici pubblici o privati.

1. Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza, in buono stato di manutenzione, pulizia e igiene, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. Ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, durante o a seguito di nevicate, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, è fatto obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, ove esistente, antistante le rispettive proprietà, in modo da consentire il transito in sicurezza dei pedoni; in assenza di marciapiede deve essere ripulita l'area antistante il fabbricato per almeno un metro di profondità e per l'intero fronte della proprietà insistente sulla pubblica via.
3. I proprietari, amministratori, conduttori di edifici a qualunque uso destinati devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti (oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi o altre sporgenze) su suolo pubblico onde evitare pregiudizi per distacco e/o scivolamento alla incolumità delle persone e danni alle cose. Ai proprietari di piante i cui rami si protendono direttamente su aree di pubblico passaggio è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata; la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.
4. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo all'interno di edifici pubblici e/o privati deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
5. Qualora si verificassero improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso alle autorità comunali.
6. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
7. È fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.
Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

Art. 10 Tetti, cornicioni, canali, tubi delle acque pluviali e di scolo.

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi, i canali, i tubi delle acque pluviali e di scolo e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale ed impedire il gocciolamento consistente di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
2. È vietato collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa che impedisca o limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi.

Art. 11 Cautele per oggetti sospesi e trasporto di cose.

1. È fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private ad uso pubblico, a garanzia della sicurezza della pubblica incolumità.
2. Nei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico è fatto, inoltre, divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri.
3. Il trasporto di materiale che possa provocare la dispersione di polveri dovrà essere eseguito con mezzi e cautele idonee ad impedirla.

Art. 12 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale.

1. È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, ponti, o ogni altro luogo che, per circostanze ambientali ed oggettive costituiscano pericolo per la propria o altrui incolumità.
2. I pozzi, le cisterne e gli stagni devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 13 Disposizioni sugli animali.

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché le norme comunali per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, chiunque, a qualunque titolo e per qualsiasi periodo di tempo, detiene animali da affezione deve averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, garantendo all'animale costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, ovvero accudirli e alimentarli secondo la specie, le classi d'età, il sesso, lo stato fisiologico e la razza alle quali essi appartengono. Sono considerati animali da affezione e domestici tutti gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini riproduttivi o alimentari.
2. I proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani, anche di piccola e media taglia, devono assicurare la corretta custodia, adottando tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e prevenire situazioni di pericolo o molestia in danno di altri animali o a persone;
3. I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti ed obblighi:

- a) L'obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, in altri luoghi pubblici ed in aree private ad uso pubblico;
 - b) L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario dell'A.S.U.R., a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio, come previsto nell'art. 3 comma 2° dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013.
 - d) I cani detenuti all'interno dei cortili o giardini privati, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata, in modo tale da evitare che vadano su strade e luoghi pubblici;
- 4.E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nelle aree aperte al pubblico, nei giardini, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non sono oggetto di specifico divieto reso noto con idonea segnaletica:
- a) Di munirsi, esibendolo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, almeno un sacchetto mono uso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
 - b) Di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere smaltiti nei contenitori per rifiuti organici.

5.All'interno del centro abitato è vietato detenere sia con o senza gabbione, come pure lasciar vagare liberamente animali da cortile quali galline, conigli, tacchini, oche, anitre e simili, salvo che non siano detenuti come animali da affezione.

6.Al fine del contenimento della popolazione dei piccioni urbanizzati (*columba livia domestica*) è imposto ai proprietari di immobili di provvedere alla rimozione, con le dovute cautele igienicosanitarie, gli escrementi e le spoglie dei volatili in qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione dell'area interessata. È inoltre imposto l'obbligo di impedirne, per quanto possibile, l'accesso a tutti i siti ove possano nidificare. Non è consentita la somministrazione anche saltuaria di cibo o alimenti.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 14 Attività proibite e uso del suolo pubblico.

- 1.Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche, nonché private ad uso pubblico.
- 2.Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della strada e nell'apposito regolamento delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

3. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come:

- a) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;
- b) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative senza l'adozione di modalità operative e temporali tali da non creare nocumento e/o disagio ai pedoni;
- c) occupare anche parzialmente il suolo pubblico o spazio ad uso pubblico per l'esposizione di qualsiasi tipo di merci o derrate all'esterno dei negozi, salvo specifica autorizzazione del comune.
- d) infiggere pali o punte nel suolo pubblico o ad uso pubblico;
- e) smuovere o danneggiare la pavimentazione pubblica;
- f) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi; coloro debitamente autorizzati all'occupazione temporanea di suolo pubblico devono aver cura di garantire il passaggio delle persone con difficoltà motorie e l'agevole e sicuro transito di tutti i pedoni;

4. Sul suolo e sulle aree pubbliche o di uso pubblico è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. È vietato giocare sul suolo pubblico o ad uso pubblico adibito al transito dei veicoli.

La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. È sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

5. È vietato il gioco del pallone sul suolo pubblico laddove sia di intralcio alla libera fruibilità veicolare e pedonale degli spazi, sia pregiudizievole alla sicurezza dei giocatori o arrechi disturbo alla quiete pubblica o al riposo delle persone o in alternativa tenere un comportamento diligente atto ad impedire nocumento al decoro urbano.

6. I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

7. È vietato ai venditori itineranti:

- a) tenere comportamenti molesti e vessatori e/o di disturbo alla quiete pubblica;
- b) gettare anche momentaneamente o lasciare sul suolo pubblico residui dell'attività commerciale o rifiuti; a tal fine debbono mettere a disposizione degli avventori idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- c) imbrattare, insudiciare il suolo con olii o lubrificanti dovuti alla sosta dei veicoli utilizzati; nel caso dovranno obbligatoriamente collocare sistemi atti a raccogliere i prodotti in dispersione;

8. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro cittadino, negli spazi pubblici o ad uso pubblico ove vengono prodotti rifiuti, i titolari o i gestori di esercizi commerciali o artigianali, hanno l'obbligo di mantenere pulite le aree circostanti ai loro locali per almeno 5 (cinque) metri oltre il perimetro dell'intera superficie occupata così come risultante dall'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

9. È inoltre espressamente vietata la raccolta di firme e/o fondi su tutto il territorio comunale, in luoghi esterni pubblici e/o destinati ad uso pubblico, se non strettamente collegate ad idonea autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico; durante la raccolta autorizzata di firme e/o fondi si deve tenere un comportamento corretto e non è consentito offrire prodotti "omaggio" per poi richiedere insistentemente un compenso, né devono essere mantenuti atteggiamenti molesti, insistenti e vessatori durante la raccolta. Chi effettua la raccolta di firme e/o fondi deve essere munito oltre che di valido documento personale di riconoscimento, anche della tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme

all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

Art. 15 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, dal regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo, previa diffida, decade il titolo autorizzatorio.
3. L'apposizione di ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzata dal Comune.
4. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti, previo assenso del proprietario dell'immobile.
5. Il comune può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche che siano in armonia con le esigenze ambientali e di decoro urbano in conformità ai regolamenti edilizi. L'installazione di vetrine o bacheche, esclusa l'esposizione merci, dovrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e delle caratteristiche urbanistico-edilizie del luogo.

Art. 16 Comportamenti ed attività vietate nei giardini, parchi, fontane, aree verdi.

1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 5 ed allo scopo di garantire l'ordinata fruibilità dei parchi e delle aree verdi e di scoraggiare il verificarsi di comportamenti che pongano a repentaglio la tranquillità delle persone, vengono stabiliti i seguenti divieti.

Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
- b) calpestare le parti erbose ricadenti nelle aiuole delimitate, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
- c) giocare o tenere comportamenti che possono recare danno ai fiori, alle piante, ai prati, agli impianti, agli arredi ed ai giochi, o che comunque possano recare disturbo anche a chi frequenta detti luoghi;
- d) transitare e sostare con mezzi motorizzati; le biciclette possono transitare e sostare solo sui sentieri ciclabili senza recare disturbo o intralcio ai pedoni;
- e) è vietato l'ingresso ai cani e qualsiasi altro animale nelle aree particolarmente frequentate dai bambini, anziani, portatori di handicap opportunamente segnalate da cartellonistica;
- f) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
- g) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa;

- h) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio delle attrezzature adibite a gioco.

Art. 17 Manutenzione terreni.

1. Ogni terreno o area verde deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.
3. È fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi, di depositi di rifiuti o ricettacolo di animali nocivi.
4. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.
5. I proprietari dei terreni hanno l'obbligo di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro proveniente dalla loro proprietà sia caduto sul suolo pubblico o di uso pubblico.
6. In caso di inadempienza da parte dei privati delle disposizioni al presente articolo, le stesse saranno eseguite o fatte eseguire direttamente dall'Amministrazione Comunale a spese dei proprietari o aventi diritti, fatte salve eventuali sanzioni amministrative.

Art. 18 Rami, siepi ed alberi.

1. I rami, le siepi e gli alberi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogniqualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a 2,5 metri se al di sopra del marciapiede e a 5,0 metri se al di sopra della carreggiata.
2. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti ai sensi della normativa ambientale vigente.
3. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via devono essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa ed altre infrastrutture stradali, salvo che si tratti di alberi oggetto di tutela ambientale per i quali è necessaria una valutazione preventiva degli Enti preposti.
4. I proprietari dei fondi, frontisti di strade comunali, vicinali, interpoderali e private aperte al pubblico, confinanti su pubblica via, sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolte o potature preventive, ad evitare che eventuali frutti, bacche o rami cadano sulla strada creando pericolo o disagio alla circolazione sia veicolare che pedonale.

- 5.E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, la cunetta, o la banchina stradale da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino intralcio per la circolazione sia veicolare che pedonale.
- 6.In riferimento alle manutenzioni di cui al presente articolo, in caso di inadempienza da parte dei privati, le stesse saranno eseguite o fatte eseguire direttamente dall'Amministrazione Comunale a spese dei proprietari o aventi diritti, fatte salve eventuali sanzioni amministrative.
- 7.Le piantumazioni di nuovo impianto devono rispettare le distanze stabilite dal Codice Civile ed è vietata, da parte dei privati, la piantumazione di alberi e/o arbusti, in proprietà pubblica e lungo la banchina delle sedi stradali.

Art. 19 Corsi d'acqua.

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale è vietato:
- a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
 - b) compiere opere di qualsiasi tipo;
 - c) lavare, oggetti o animali;
 - d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
 - e) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
 - f) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Art. 20 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

- 1.Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento;
- 2.Per le attività di cantiere, agricole, le manifestazioni e per l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea si applicano le disposizioni impartite dal "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose" approvato con D.C.C. del 20/06/2006 n.25;
3. Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di inquinamento acustico fissati dalla vigente normativa e dal regolamento comunale di cui al comma 2°, nonché le sanzioni per il disturbo delle occupazioni o del riposo di cui all'articolo 659 c.p., i gestori dei locali pubblici e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a disincentivare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, quali ad esempio:

- tenere accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale;
- interrompere l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne;
- fare opera di persuasione attraverso proprio personale al fine di evitare i comportamenti sopra elencati;
- avvisare le Forze dell'Ordine allorché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori assumano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e a non stazionare nelle adiacenze del locale;
- esporre, all'interno ed all'esterno del locale, appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma alimenti e bevande, in orari non consentiti, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.

CAPO IV – MESTIERI, ATTIVITÀ, SPETTACOLI

Art. 21 Mestieri girovaghi e venditori/rappresentanti a domicilio.

1. Ai fini del presente regolamento per mestiere girovago si intende l'attività manuale o artistica svolta da chiunque, in forma anche non imprenditoriale al fine di trarne un qualunque profitto. Per artista di strada si intende la libera espressione artistica, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: figurative, musicali, recitative, giochi di abilità, di prestigio, mangiafuoco, saltimbanchi, giocolieri.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) non sostare nella stessa strada o piazza, per periodi superiori ad un'ora, nell'intesa che lo spazio occupato non potrà comunque eccedere la superficie di due metri quadrati;
 - b) non è consentito svolgere tali attività davanti all'entrata delle chiese o di altri edifici di culto, in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali, di scuole nel periodo delle lezioni, di musei e di sedi delle istituzioni pubbliche;
 - c) non è consentito svolgere tali attività tra le ore 24:00 e le ore 9:00 del mattino successivo, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal servizio competente in materia pubbliche manifestazioni;
 - d) non può avvenire nella forma del commercio ambulante;
 - e) deve avvenire nel rispetto della pulizia dello spazio occupato, non deve venire impedita o in qualche modo ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, né deve essere impedito l'accesso agli esercizi pubblici o ad altre proprietà private e deve essere garantita la sicurezza delle persone;
 - f) non deve essere richiesto il pagamento di biglietto od altro corrispettivo;
 - g) nel corso dello spettacolo di strada è vietato l'utilizzo di animali di qualsiasi specie.
3. Per quanto riguarda l'attività cosiddetta "dei madonnari", le tecniche di disegno non debbono prevedere l'uso di materiali che possano danneggiare il selciato.
4. È comunque vietato dipingere sui sagrati delle chiese, dei luoghi di culto in genere e in zone di alto pregio architettonico e ambientale.
5. È, altresì, vietata ogni forma di disegni sui muri della città se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

6. Nello svolgimento di dette attività non si possono utilizzare impianti di amplificazione sonora di alcun genere e debbono essere osservate le disposizioni dettate dal Comune a tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale, nonché gli orari, i luoghi e i periodi eventualmente stabiliti con apposita ordinanza sindacale.
7. Chi esercita un mestiere girovago o l'attività di vendita, promozione o rappresentanza a domicilio deve comunicare al Comune l'intenzione di svolgere la propria attività sul territorio comunale, indicando altresì il nominativo dei lavoratori, il periodo e l'ubicazione di svolgimento.
8. È vietata qualunque forma di attività girovaga riconducibile anche in parte al gioco delle tre carte o campanelle o similare che comporti la vincita di denaro a fronte di alea od abilità manuale.

Art. 22 Mendicità ed accattonaggio.

1. Fatta salva l'applicazione degli articoli 669-bis c.p. (*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.*) e 600-octies c.p. (*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne a al a per mendicare, punito con la reclusione fino a tre anni*), a salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana è vietato porre in essere, in tutto il territorio del Comune di Serrapetrona l'accattonaggio in modo molesto, statico e/o dinamico, espresso tramite forme pretenziose e/o con ripetute invocazioni e/o intralciando la libera circolazione dei pedoni in modo volontariamente invasivo, o in ogni altro modo insistente per ottenere le donazioni e tale da provocare turbativa nella serenità delle persone.
2. È sempre vietato chiedere l'elemosina nei luoghi e con le modalità di seguito indicate:
 - a) in prossimità di uffici pubblici, della scuola, di case di cura;
 - b) in prossimità di luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;
 - c) agli accessi e all'interno dei parcheggi;
 - e) nelle aree di fronte a pubblici esercizi, negozi, nelle fiere e nei mercati;
 - f) alle intersezioni stradali.

Art. 23 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti.

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato per lo svolgimento del pubblico trattenimento.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione;
 - c) di mantenere attiva ogni sorgente sonora oltre le ore 24:00 salvo espressa autorizzazione in deroga.
5. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
6. L'Amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art. 24 Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o nei locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate, distribuire o depositare per la libera acquisizione da appositi contenitori, giornali, volantini, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. È vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
3. È vietato il getto di volantini, opuscoli ed altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo pubblico.

TITOLO III - SANZIONI , ORDINE DI ALLONTANAMENTO - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI

Art. 25 Sistema sanzionatorio.

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (da € 25,00 ad € 500,00);
2. Alla violazione prevista dall'articolo 22 (mendicizia e accattonaggio) del presente regolamento consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro cautelare amministrativo del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'applicazione della confisca amministrativa di cui all'articolo 20 della citata legge.
3. Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 18 della succitata legge e ad emettere le ordinanze-ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni

amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere nel merito dei ricorsi in materia è il Sindaco del Comune di Serrapetrona ovvero il Funzionario responsabile individuato ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

4. Quando le norme del presente regolamento dispongano che oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione forzata dello stesso. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, in sostituzione, sono a carico del trasgressore.
5. Quando la trasgressione alle norme del presente regolamento abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare all'autore dell'illecito ed alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile, entro un congruo termine, la rimessa in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose.
6. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune salvo contraria disposizione di legge.
7. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività.

Art. 26 Individuazione delle aree di cui all'articolo 9, commi 1-2-3-4 del Decreto sulla sicurezza n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con legge di conversione n. 48 del 18 aprile 2017 (DASPO URBANO) e modificato con D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 1 dicembre 2018, n. 132.

1. In riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con legge di conversione n. 48 del 18 aprile 2017 (ordine di allontanamento - DASPO URBANO) e successivamente modificato ed integrato con decreto-legge (Decreto Salvini) 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modifiche, in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, a tutela del decoro, della sicurezza, della quiete pubblica e della piena fruibilità di aree ed infrastrutture, ai fini dell'applicazione dell'allontanamento della durata massima di 48 ore dall'intimazione e per almeno 200 metri dal luogo nel quale è stata accertata la violazione, si individuano le seguenti aree di particolare rilevanza per la sicurezza e decoro urbano:

Capoluogo:

- Via G. Leopardi, P.zza Santa Maria, via San Francesco (Zone di Culto – Musei – scuola – Interesse sociale e turistico – commerciale);
- Via Fabbrini (Giardini pubblici);

Frazione Caccamo:

- Via Nazionale, (Zona di rilevanza turistico - commerciale);
- Via B. Gigli, via Borgiano sul Lago (giardini pubblici).

2. Con riferimento agli articoli del presente regolamento:

- Art.5 Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano - comma 2, lettere c), d), j),

- Art.5 Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano - comma 3, lettere h), i), j), o), e q),
 - Art.21 Mestieri girovaghi/Artisti di strada,
 - Art.22 Mendicizia ed accattonaggio,
 - Art.23 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti,
 - agli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, in legge n. 48 del 18 aprile 2017, successivamente modificato ed integrato con decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, a seguito di accertamento di condotte limitative della libera accessibilità e fruizione, delle infrastrutture, fisse e mobili, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti,
 - all'articolo 688 del c.p. (Ubriachezza) perché a seguito di accertata condizione di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o privato ad uso pubblico,
 - all'articolo 726 del c.p. (Atti contrari alla pubblica decenza) perché in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compiva atti contrari alla pubblica decenza,
 - all'articolo 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. ed articolo 45 della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27 (T.U. del Commercio) perché esercitava il commercio su aree pubbliche senza titolo legittimante l'attività o fuori dal territorio previsto nel titolo autorizzatorio,
 - all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. ed articolo 45 della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27 (T.U. del Commercio) perché violava le prescrizioni contenute nel titolo legittimante l'attività,
 - all'articolo 7, comma 15-*bis* del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. perché esercitava abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine,
- fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente regolamento, in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative si applica, congiuntamente alla predetta sanzione pecuniaria, l'ordine di allontanamento della durata massima di 48 ore dall'intimazione e per almeno 200 metri dall'area in cui è stata accertata la violazione, a chiunque venga trovato in una delle zone individuate al comma 1, in stato di ubriachezza ovvero venga sorpreso a bivaccare, ad esercitare il meretricio, a compiere atti contrari alla pubblica decenza, ad esercitare il commercio abusivo, a svolgere l'attività di parcheggiatore, a professare la questua oppure a svolgere l'attività di mimo, statua vivente e figurante, limitando il passaggio dei pedoni sulla pubblica via, ovvero, turbando in qualunque modo il pacifico utilizzo degli spazi pubblici, in violazione alle vigenti disposizioni normative nazionali e locali.
3. Congiuntamente all'ordine di allontanamento conseguente all'accertamento di condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle aree indicate al comma 1°, è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e ss.mm.ii.;
4. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento di almeno 200 m. e per 48 ore, intimato dall'organo accertatore in occasione della contestazione di una delle violazioni di cui sopra, è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 900,00, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e ss.mm.ii..

5. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.; in esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse 48 ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, (D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48) aumentata del doppio.
6. All'atto della contestazione della violazione e della notifica dell'ordine di allontanamento, l'organo accertatore, qualora ravvisi una situazione di disagio psico-fisico della persona destinataria del provvedimento, consegnerà al trasgressore un apposito avviso, possibilmente tradotto nella lingua parlata dal soggetto, nel quale vengono comunicati i servizi socio sanitari erogati dal Comune di Serrapetrona e dalla locale Azienda ASUR Area Vasta n. 3 con i relativi indirizzi e contatti. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al Questore competente per territorio (Questore di Macerata), il quale in caso di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, il divieto di accesso ad una o più aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento.

Art. 28 Abrogazioni.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le norme o parti di esse contenute in altri regolamenti comunali, provvedimenti ordinatori e disposizioni che risultano in contrasto con il presente regolamento.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-10-19 ATTO N. 33

OGGETTO PROPOSTA:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to DIALUCE MICHELE

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

IL PRESIDENTE
F.to PINZI SILVIA

Prot. N. Approvata

Li 08-11-19

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Serrapetrona lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08-11-2019
al 23-11-19 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA